



COMUNE DI TRENTA
PROVINCIA DI COSENZA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 37 DEL 30/09/2014	“APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L’ANNO 2014”.
-------------------------	---

L’anno **duemilaquattordici**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** , alle ore **13:50** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Ippolito MORRONE	X	
Wladimiro PARISE	X	
Giuseppe PULICE		X
Giovanna PRATO	x	
Paolo LUCANTO	X	
Massimo GUAGLIARDI		
Flavio LONGO		X
TOTALE	N 5	N. 2

Rilevata la presenza del numero legale, assume la Presidenza l’Ing. Ippolito Morrone nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Daniela Mungo.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI:5 VOTANTI : 5.

RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione del Responsabile Area Amministrativa / Contabile del 22/09/2014 prot. 3948.

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,

14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle*

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*;

VISTA da precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05/09/2014 avente per oggetto: *"Approvazione aliquote TASI anno 2014*;

VERIFICATO che questo Ente, con l'approvazione delle aliquote IMU riportate di seguito sul presente atto, rispetta i vincoli di cui ai commi 640 e 677 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che, a causa della continua riduzione dei trasferimenti statali intervenuta nel tempo, si rende necessaria l'approvazione di una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 è stato disposto il differimento al 30/09/2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali;

Vista la deliberazione di G. C. n. 25 del 20.03.2014 ad oggetto: *"IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC – DESIGNAZIONE FUNZIONARIO PER L'ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DELL'IMPOSTA"* esecutiva;

VISTI gli atti d'ufficio;

Si apre il dibattito;

Sentiti gli interventi;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile espressa dal Responsabile area Amministrativo/Contabile ai sensi dell'art .49 D.lgs 267/2000 ss.mm.;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti sulla congruità, coerenza e attendibilità dei dati giusta nota prot. 3999 del 25.09.2014;

Presenti 5, votanti 5;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le aliquote per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA (per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie sotto elencate):	1,06%
--	--------------

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:	0,40%
---	--------------

- di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura di **€ 200,00**;
- di rimettere la presente al Responsabile UTC e Amministrativo / Contabile ognuno per le proprie competenze.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale – Sezione Amministrazione trasparente.
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to Ing. Ippolito Morrone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Daniela Mungo)

Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.Lgs 18.08.2000, N° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole

Trenta,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Geom. Angelo ARTUSO)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole

Trenta, **22/09/14**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Renzo Morrone)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole

Trenta, **22/09/14**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Renzo Morrone)

La presente deliberazione viene affissa **all'Albo Pretorio on-line** sul sito internet **http:\\www.comune.trenta.gov.it** di questo Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Reg. Pubbl. N. **417**

Trenta, **07/10/14**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Daniela Mungo)

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Trenta, **07/10/14**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Mungo)



[Handwritten signature in blue ink]